

Massima numero 16 del 25 febbraio 2015

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da C.O.T. Società Cooperativa - Procedura di gara aperta per l'affidamento per tre anni della gestione del centro di accoglienza per richiedenti asilo sito nel comune di Mineo - Importo a base di gara: euro 97.893.000,00 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Consorzio "Calatino Terra di Accoglienza" (Mineo - CT)

Riferimenti normativi: Artt. 20, 21 e 27, d.lgs. 163/2006 - Art. 2, comma 1-bis, d.lgs. 163/2006 - Art. 29, d.lgs. 163/2006 Art. 41, d.lgs. 163/2006

Parole chiave: Servizi di cui all'Allegato IIA e IIB - Affidamento della gestione di un centro per richiedenti asilo (CARA) Requisiti speciali di capacità economico-finanziaria

In assenza di un'indicazione, negli atti di gara, degli importi a base d'asta riferiti alle singole attività oggetto di affidamento, non è possibile compiere una valutazione effettiva dei servizi prevalenti sotto il profilo economico e della conseguente disciplina applicabile ai sensi dell'art. 21, d.lgs. 163/2006.

La scelta procedurale di appaltare con un'unica procedura e a un unico operatore economico una pluralità di attività eterogenee (lavori, servizi e forniture), per quanto funzionali alla gestione di un centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), senza valutare di procedere attraverso una suddivisione per lotti con riferimento alle diverse attività appaltate, appare in contrasto con i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità applicabili anche agli appalti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti per espresso richiamo dell'art. 27, comma 1, d.lgs. 163/2006. La scelta risulta in contrasto anche con i principi espressi all'art. 2, comma 1-bis, d.lgs. 163/2006, introdotto con l'art. 44, comma 7, del d.l. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla l. 214/2011, ai sensi del quale ove possibile ed economicamente conveniente, le stazioni appaltanti sono tenute a suddividere gli appalti in lotti funzionali.

L'indicazione dell'importo a base d'asta in maniera complessiva e iva inclusa, senza indicazione degli importi per i singoli servizi, forniture e lavori messi a gara, non risulta conforme ai principi di concorrenza, proporzionalità, trasparenza, imparzialità e economicità né consente di compiere una ragionevole valutazione delle offerte economiche oltre che in contrasto con l'art. 29, comma 1, d.lgs. 163/2006.

La clausola che riferisce il fatturato richiesto rispetto ad un complesso di prestazioni contrattuali eterogenee, in assenza dell'indicazione di importi a base d'asta riferiti alle diverse attività, si ritiene in violazione del principio di trasparenza e dell'art. 41, comma 2, d.lgs. 163/2006, ove non siano stati individuati gli importi a base d'asta per le singole attività in affidamento e non risulti una congrua motivazione.